

JULIAN HERRANZ

L'EVOLUZIONE DEGLI ISTITUTI  
SECOLARI

Publicato in "IUS CANONICUM", Vol. IV - Fasc. II  
Pamplona, 1964

## L'EVOLUZIONE DEGLI ISTITUTI SECOLARI

L'argomento degli Istituti secolari è seguito attualmente con speciale attenzione: non solo perché ha relazione con alcuni dei problemi più importanti della vita del cattolicesimo, ma anche perché, dalla sua formulazione giuridica avvenuta mediante la Costituzione Apostolica « Provida Mater Ecclesia » (2 febbraio 1947), la figura dell'Istituto secolare ha subito una profonda evoluzione, dando luogo a un processo di diversificazione e di differenziazione di indubbio interesse.

Si può accennare fin d'ora ad un dato assai significativo: la « Provida Mater Ecclesia » fu applicata, subito dopo la sua promulgazione, all'Opus Dei, che Pio XII definì « modello degli Istituti secolari ». Ma oggi, a meno di venti anni di distanza, tutti gli specialisti riconoscono che questa Associazione si differenzia profondamente dagli altri Istituti secolari, tanto che solo giuridicamente può essere chiamato Istituto secolare: di fatto, non lo è.

Lo studio dei testi legali deve quindi essere accompagnato da un riferimento all'evoluzione sociologica e giuridica di questa figura. Divideremo perciò il nostro lavoro nelle seguenti parti:

- I. Origine e approvazione.
- II. Fisionomia iniziale degli Istituti secolari.
- III. L'evoluzione degli Istituti secolari.
- IV. Dati complementari.

.LB1519890  
R. 38.318

1

UNIVERSIDAD DE NAVARRA  
BIBLIOTECA DE HUMANIDADES

## I. ORIGINE E APPROVAZIONE

Il 2 febbraio 1947 il Papa Pio XII promulgava la Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* »<sup>1</sup>, con la quale concesse il riconoscimento ufficiale agli Istituti secolari; nello stesso tempo, nella parte dispositiva o legislativa della stessa Costituzione, stabiliva la « *lex peculiaris* » o legislazione fondamentale di questi Istituti secolari. In effetti, in dieci articoli venivano precisati i seguenti aspetti: la posizione giuridica degli Istituti secolari, i loro elementi essenziali, le norme per la loro erezione e approvazione, la loro organizzazione e il relativo regime interno, e le loro relazioni con le autorità ecclesiastiche.

La Costituzione Apostolica « *Provida Mater Ecclesia* » introdusse così, senza alterare le linee generali della legislazione canonica vigente relativa alle Associazioni di fedeli o allo stato di perfezione, una profonda innovazione giuridica: il riconoscimento e l'approvazione da parte della Chiesa di associazioni che hanno come fine quello che i loro membri vivano pienamente vita di perfezione cristiana e di apostolato nel mondo. Innovazione giuridica che portava con sé un considerevole impulso dottrinale: una presa di coscienza più chiara e decisiva della chiamata del laico alla santità. Non mancavano motivi, al commentatore autorizzato, per affermare che la Costituzione appena promulgata era « un documento storico nella vita interna della Chiesa »<sup>2</sup>.

Un anno dopo la promulgazione della « *Provida Mater Ecclesia* », il 12 marzo 1948, con il *Motu Proprio* « *Primo Feliciter* »<sup>3</sup>, Pio XII perfezionava e completava mediante nuove norme l'ordinamento precedente. E una settimana dopo, il 19 marzo 1948, la Sacra Congregazione dei Religiosi, esercitando la potestà che detti documenti le avevano accordato, pubblicò l'Istruzione « *Cum Sanctissimus* »<sup>4</sup>.

L'accoglimento di questa nuova figura nel diritto della Chiesa significò la costituzione di un vigoroso movimento di spiritualità che aveva già dato origine a un autentico fenomeno sociale. È soprattutto nella vita della Chiesa — società carismatica e, nello stesso tempo, giuridica — che le norme giuridiche vengono sempre determinate da una realtà sociale già esistente. Il fenomeno sociale al quale accenniamo aveva cominciato a manifestarsi circa venti anni prima della promulgazione della « *Provida Mater Ecclesia* », con la apparizione di alcune associazioni che aspiravano — con precisione variabile se-

1. A.A.S. 39 (1947), pp. 114-124.

2. « *L'Osservatore Romano* », 14-III-1947.

3. A.A.S. 40 (1948), pp. 223-226.

4. A.A.S. 40 (1948), pp. 293-297.

condo i casi — a vivere la perfezione cristiana e ad esercitare l'apostolato, senza però separarsi dal mondo. A causa di queste associazioni cominciò ad agitarsi in seno alla Curia Romana la questione del loro inquadramento giuridico. Il Santo Padre Pio XI affidò alla Sacra Congregazione del Concilio lo studio del problema e nel 1938 si svolse a San Gallo, sotto la presidenza di Padre Gemelli, una riunione alla quale parteciparono venticinque rappresentanti di queste Associazioni, provenienti in gran parte dall'Italia, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Svizzera e dall'Ungheria.

Gli studi compiuti e le difficoltà incontrate dalla Sacra Congregazione del Concilio, che allora considerava solamente le comuni associazioni di fedeli a carattere strettamente diocesano<sup>5</sup>, come di propria competenza, resero più decisa l'azione della S. C. dei Religiosi, che affrontò lo studio giuridico delle nuove associazioni, malgrado il fatto che alcune di esse non avessero, né desiderassero avere, vita comune, requisito allora indispensabile per la competenza di questo Dicastero. Si entrò così nella fase che precedette immediatamente e che preparò la promulgazione della « *Provida Mater Ecclesia* ».

La Santa Sede lavorò durante quattro anni (1941-46), in tre successive commissioni (1944-45-46). Presero parte a tali commissioni consultori di tre Dicasteri: della Suprema Congregazione del Sant'Uffizio, della Sacra Congregazione del Concilio e della Sacra Congregazione dei Religiosi. Risolte e chiarite le questioni di principio, la S. C. dei Religiosi affrontò direttamente il problema ed entrò in tutte le questioni di tecnica giuridica: i lavori si svilupparono attraverso le commissioni e il cosiddetto Congresso Pieno, con l'assistenza cioè e l'aiuto di consultori tecnici.

A tali lavori fece allusione il Papa Pio XII con queste parole del preambolo della « *Provida Mater Ecclesia* »: « Pertanto lo Statuto Generale degli Istituti secolari, che è stato diligentemente esaminato dalla Suprema Sacra Congregazione del S. Uffizio per ciò che riguarda la sua competenza, e che la S. Congregazione dei Religiosi per Nostro comando e sotto la Nostra guida ha accuratamente ordinato e perfezionato... ».

Si giunse così all'inizio del 1946. Fino a quel momento le diverse commissioni della S. C. dei Religiosi, basandosi soprattutto sugli orientamenti ricevuti dal S. Uffizio, stavano preparando il possibile testo di una Istruzione o

5. CC. 684-725 del C.I.C. È sempre più diffusa l'opinione di considerare la S.C. del Concilio competente anche nei riguardi delle Associazioni di fedeli a carattere interdiocesano e internazionale; a questo fine sembra tenda la revisione delle attuali norme canoniche che si riferiscono al sempre più vigoroso movimento dell'apostolato dei laici (V. W. ONCLIN, *Principia generalia de fidelium Associationibus*, in « *Apollinaris* », 1963, pp. 68-109; S. CANALS, *Gli Istituti secolari*, Brescia, 1958, p. 124).

di un Decreto della stessa S. Congregazione che inquadrasse giuridicamente le nuove forme sociali. In quel momento la mente della S. C. dei Religiosi era di ampliare il concetto di stato religioso, interpretando *lato sensu* il titolo XVII della seconda parte del libro II del C.I.C., in modo tale che le nuove Società potessero essere comprese nella parte seconda del libro II De Religiosis<sup>6</sup>. Giocava in maniera non indifferente in favore del criterio di approvare le nuove associazioni come formanti una nuova specie dello stato religioso di perfezione, il fatto che la maggior parte delle nuove società erano prive degli elementi caratteristici necessari a produrre la creazione di una nuova forma giuridica fuori del concetto di *status religiosus*: alcune si dichiaravano favorevoli ad una eventuale professione pubblica del vincolo o della consacrazione (emissione di voti pubblici o semipubblici); altri all'uso di una divisa o di un distintivo a modo di abito religioso; altri infine, avevano vita comune canonica e ammettevano senza difficoltà la possibilità di ricevere l'approvazione definitiva come Società di vita comune senza voti<sup>7</sup>.

Tuttavia una di queste associazioni — quella meglio definita e più numerosa — aveva caratteristiche ascetiche, apostoliche e di organizzazione interna così peculiari, che non poteva essere inclusa in nessun modo in un modello sociale *ad instar religiosorum*. Si trattava dell'Opus Dei, la cui natura peculiare doveva avere un'influenza determinante sulla preparazione della « *Provida Mater Ecclesia* », come è detto espressamente nel « *Decretum laudis* » concesso a questa associazione. La petizione per l'approvazione dell'Opus Dei, fatta dal suo Fondatore alla Santa Sede, fece sì che si modificasse l'orientamento degli studi preparatori ai quali abbiamo accennato. La documentazione presentata dall'Opus Dei diede origine ad uno studio più ampio del problema, che fece vedere con chiarezza la necessità di dare una cornice giuridica propria alle nuove associazioni; si trattava, in fondo, non tanto di ampliare, forzando le norme del diritto vigente, l'ambito dello stato religioso; quanto piuttosto di riconoscere, come del resto era detto nella stessa risoluzione finale della S. C. dei Religiosi, l'esistenza di una *species qualificata*, nel genere delle Associazioni di fedeli. Fu così che si giunse al testo definitivo della Costituzione Apostolica promulgata il 2 febbraio 1947. Scriveva allora il Fondatore dell'Opus Dei: « Si presenta adesso nella Casa del Padre " in cui vi sono molte mansioni " (Giov. XIV, 2) una nuova forma di vita di perfezione, i cui membri non sono religiosi e pertanto non si appartano dal mondo ». E, dopo aver descritto l'evol-

6. Cfr. S. CANALS, *Los Institutos Seculares de perfección y apostolado*, in « *Revista Española de Derecho Canónico* », 1947, pp. 821-862.

7. Cfr. N. GIRAÓ FERREIRA, *Itinerario giuridico degli Istituti secolari*, in « *Studi Cattolici* », 6 (1958), pp. 47-54.

luzione delle forme della vita di perfezione nella Chiesa, precisava che i membri di tutte queste società di perfezione, dal monachesimo al 1947, « erano sempre religiosi alieni ed estranei al mondo. Adesso dallo stesso mondo sorgono questi apostoli, che si slanciano a santificare tutte le attività umane »<sup>8</sup>.

La nuova figura giuridica che, così elaborata, venne creata, permise che, 22 giorni più tardi, il 24 dello stesso mese, potesse essere concessa l'approvazione pontificia all'Opus Dei. Nello stesso tempo offriva anche alle altre associazioni delle quali abbiamo parlato la possibilità di essere erette dalla Santa Sede, previ gli opportuni adattamenti alla figura giuridica dell'Istituto Secolare. La Santa Sede stessa determinò espressamente la necessità di questo previo processo di adattamento: « Le associazioni legittimamente erette ed approvate dai Vescovi, a norma del precedente diritto e prima della Cost. "*Provida Mater Ecclesia*", oppure che abbiano ottenuto un'approvazione pontificia come Associazioni laicali, se vogliono essere riconosciute da questa Sacra Congregazione come Istituti secolari sia di diritto diocesano o pontificio, devono inviare alla stessa: i documenti di erezione e di approvazione, una breve relazione sulla storia, la vita disciplinare e il loro apostolato, e soprattutto le lettere testimoniali degli Ordinari nelle cui diocesi hanno delle case. Dopo aver esaminato attentamente tutte queste cose, a norma degli Art. VI e VII della Cost. "*Provida Mater Ecclesia*", potrà essere concesso, secondo i casi, il permesso di erezione o il decreto di lode »<sup>9</sup>.

In quanto alle nuove associazioni che venissero create in seguito e richiedessero l'approvazione come Istituti secolari, la stessa Istruzione stabiliva che « anche se fanno sperare che qualora le cose si svolgano favorevolmente, possano divenire fiorenti e genuini Istituti secolari... per regola generale, dalla quale non ci si deve scostare se non per cause gravi e rigorosamente vagliate, queste nuove associazioni, finché non abbiano dato sufficiente prova di sé, si conserveranno e si eserciteranno sotto la paterna direzione e tutela della autorità diocesana »<sup>10</sup>.

Si fa chiaramente notare in queste norme, che raccomandano un processo previo di adattamento e di sperimentazione, il desiderio di evitare (mediante il richiamo alla prudenza di tutte le autorità diocesane e delle associazioni che aspirassero ad essere approvate come Istituti secolari) possibili interpretazioni teoriche o applicazioni pratiche poco esatte della nuova figura giuridica, tracciata solo in grandi linee generali. Gli anni seguenti dovevano di-

8. JOSEMARIA ESCRIVA' DE BALAGUER, *La Costituzione Apostolica « Provida Mater Ecclesia » e l'Opus Dei*, Roma, 1954, pp. 16-17.

9. Istruzione « *Cum Sanctissimus* », già cit., n. 4.

10. *Ibidem*, n. 5.

mostrare effettivamente la fragilità reale di questa figura. Ma prima di parlare di questo aspetto del processo evolutivo (1949-1964) degli Istituti secolari, sembra necessario esaminare le caratteristiche fondamentali del tipo di associazione istituito dalla « Provida Mater Ecclesia », e perfezionato dagli altri documenti già citati: il Motu proprio « Primo Feliciter » e l'Istruzione « Cum Sanctissimus ».

## II. FISIONOMIA INIZIALE DEGLI ISTITUTI SECOLARI

### A) Note essenziali.

La Costituzione Apostolica « Provida Mater Ecclesia » definisce nell'art. 1 gli Istituti secolari come « associazioni, clericali o laicali, i cui membri, per acquistare la perfezione cristiana e per esercitare pienamente l'apostolato, professano nel mondo i consigli evangelici ». Sono quindi tre le note essenziali di questi Istituti: 1) vita di consacrazione; 2) esercizio pieno dell'apostolato; 3) natura secolare.

1. *Vita di consacrazione.* — Dai soci *stricto sensu* degli Istituti secolari si esige, oltre a quegli esercizi di pietà e di abnegazione che creano il clima necessario alla vita di consacrazione<sup>11</sup>, la pratica dei tre principali consigli evangelici: perfetta castità, confermata con voto, giuramento o consacrazione; obbedienza ai Superiori dell'Istituto; e una povertà che impedisce il libero uso dei beni temporali, che deve sempre rimanere definito e limitato<sup>12</sup>.

Questa consacrazione piena ha inoltre come conseguenza l'incorporazione all'Istituto e il darsi nel conseguimento dei suoi fini mediante un vincolo stabile (perpetuo o temporaneo, *suo tempore renovando*), mutuo e pieno, in modo tale che il socio si dia interamente all'Istituto e l'Istituto si prenda cura del socio e lo assista in tutte le sue necessità, sia di ordine spirituale che materiale<sup>13</sup>.

Le conseguenze pratiche che derivano dal fatto che questa consacrazione avvenga senza nessun cambiamento nello stato canonico della persona — che continua ad essere secolare, laico o chierico, come prima dell'incorporazione all'Istituto — non denotano una possibile attenuazione del rigore con cui

11. Cfr. « Provida Mater Ecclesia », art. III, par. 2 e Istruzione « Cum Sanctissimus », n. 7 a.

12. Cfr. « Provida Mater Ecclesia », art. III, par. 2.

13. Cfr. « Provida Mater Ecclesia », art. III, par. 3.

sono praticati i consigli evangelici<sup>14</sup>. È vero che la donazione a Dio si realizza escludendo la vita comune, l'abito, la clausura ed altri elementi giuridici dello stato canonico di perfezione; questa esclusione non avviene però a danno della pienezza di consacrazione, ma è dovuta al fatto che « la perfezione deve essere esercitata e professata nel mondo (*in saeculo*), e perciò occorre adattarla alla vita secolare »<sup>15</sup>.

La *lex peculiaris* degli Istituti secolari lascia al diritto interno di ogni Istituto la forma concreta con cui deve essere fatta la consacrazione (voto, giuramento, consacrazione o promessa); ma, qualunque sia la forma scelta, l'obbligo che ne deriva è in coscienza grave *ex genere suo*, e permanente.

Nella castità è ammesso il voto, il giuramento o la consacrazione, cioè l'oblazione di sé stesso; ogni infrazione di quest'obbligo costituisce un peccato contro la castità, e nello stesso tempo un altro contro la virtù di religione; dato però che questo vincolo — che non è pubblico — non trasforma i soci in persone sacre, non si commette sacrilegio<sup>16</sup>. Per l'obbedienza e per la povertà è ammesso tanto il voto a Dio quanto la promessa al Superiore; il voto obbliga *ex religione*, la promessa *ex iustitia* o *ex fidelitate*. È anche permesso il giuramento promissorio, ma non il semplice proposito, che per sé è mutevole.

In ogni modo, qualunque sia la modalità concreta del vincolo in ogni singolo caso, si dovrà sempre<sup>17</sup> trattare di voti, giuramenti o promesse che non siano pubblici, ma privati, non ricevuti cioè dal Superiore in nome della Chiesa<sup>18</sup>.

È questa la ragione per la quale, pur esistendo una consacrazione piena e stabile della persona, non si acquista una personalità giuridica nuova *coram Ecclesia*. Ed è stato detto che l'incorporazione all'Istituto non muta lo stato canonico della persona: per la Chiesa non si tratta di religiosi, ma di laici o di chierici secolari che, in modo privato, si consacrano pienamente e stabilmente a Dio. Non sono cioè persone in stato canonico di perfezione<sup>19</sup>.

14. A. DEL PORTILLO, *Constitutio, formae diversae, institutio, regimen, apostolatus Institutorum Saecularium*, in « Acta et documenta Congressus Generalis de Statibus perfectionis », vol. II, Roma 1950, pp. 289-303.

15. Motu proprio « Primo Feliciter », n. II.

16. Cfr. Dichiarazione della S.C. dei Religiosi del 15-V-1949; A. LARRAONA, C.M.F., *Commentarium in legem peculiarem*, in « De Institutis saecularibus », vol. I, Roma, 1951, p. 90.

17. « Provida Mater Ecclesia », art. III, par. 2.

18. Cfr. C.I.C., cc. 488, 1° e 1308, par. 1.

19. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, *La Costituzione apostolica « Provida Mater Ecclesia » e l'Opus Dei*, Roma 1954, pp. 16-20; A. DEL PORTILLO, *Constitutio, formae...*, op. cit., *Institutos seculares*, Roma 1949, pp. 22-75; *Naturaleza de los Institutos seculares*, in « Actas del Congreso Nacional de perfección y apostolado », Madrid 1957, pp. 445-450; *Lo stato attuale degli Istituti secolari*, in « Studi Cattolici », 4 (1958), pp. 48-54; S. CANALS, *Gli Istituti...*, op. cit.; *De natura iuridica status perfectionis*, in « Commentarium pro Religiosis », 1956, pp. 57-72.

2. *Apostolato pieno*. — Nella stessa definizione degli Istituti secolari si dice che la professione dei consigli evangelici è fatta *apostolatam plene exercendi causa*<sup>20</sup>. È assai significativo l'interesse che la Chiesa ha posto nel sottolineare questo aspetto. Paragonando infatti la definizione di Religione contenuta nel c. 488, 1° del C.I.C., con quella legale di Istituto secolare, si vede come nella prima manchi la esplicita unione tra la professione dei consigli evangelici e l'esercizio dell'apostolato — inteso come attività specifica, organizzata ed esterna — mentre per gli Istituti secolari si mette esplicitamente in rilievo questa unione intima ed intrinseca.

Il Motu proprio « Primo Feliciter » specifica che negli Istituti secolari l'apostolato ha dato « felice occasione alla consacrazione della vita », « sembra aver necessariamente richiesto e creato il fine cosiddetto specifico e anche il fine generico »; fa sì che i membri degli Istituti secolari si dedichino ad esso « sempre e in qualunque luogo »; « impone loro un particolare stile e modo di acquistare la perfezione », e fa sì che la vita intera dei soci si debba convertire in apostolato<sup>21</sup>. Tuttavia questo apostolato, che deve essere pieno quanto all'esercizio, deve anche essere nettamente secolare: « Questo apostolato degli Istituti secolari deve essere esercitato fedelmente non solo nel mondo, ma anche, per così dire, coi mezzi del mondo, e perciò valendosi delle professioni, delle attività, delle forme, dei luoghi e delle circostanze che rispondono alla condizione secolare »<sup>22</sup>.

La ragione fondamentale per la quale si esigeva, con questa raccomandazione chiara ed energica, il carattere secolare, era la considerazione che quanto più questi Istituti si fossero accostati alle forme religiose di apostolato, tanto più poteva diminuire la loro forza e l'efficacia della loro penetrazione<sup>23</sup>.

Queste due caratteristiche (apostolato pieno e integralmente secolare) rimanevano quindi chiaramente stabilite nei documenti costitutivi, con un vero desiderio di ottenere che gli Istituti secolari fossero strumenti apostolici di penetrazione sociale, per condurre dovunque la vita di perfezione — « ad vitam perfectionis semper et ubique serio ducendam » —, per realizzare un profondo rinnovamento cristiano nelle famiglie, nelle professioni e

20. *Comparación ascética, jurídica y apostólica de los Institutos Seculares con las Religiones, las Sociedades de vida común y las Asociaciones Seculares*, in « Acta del Congreso Nacional de perfección y apostolado », vol. I, Madrid 1957, pp. 488-491.

21. Cfr. « Primo Feliciter », I e II.

22. « Primo Feliciter », II in finem.

23. A. DEL PORTILLO, *Los Institutos seculares*, Roma 1949, pp. 101-116; *Les professions et les Instituts séculiers*, in Supplemento de « La vie spirituelle », 1959, pp. 440-449.

nella società civile — « ad impensam familiarum, professionum ac civilis societatis christianam renovationem » —, per l'esercizio di un apostolato molteplice — « ad multiformem apostolatam » —, e per l'esercizio di questi compiti apostolici in luoghi, tempi e circostanze vietati o difficili ai sacerdoti e ai religiosi — « ad ministeria exercenda locis, temporibus et rerum adiunctis sacerdotibus religiosisque vetitis, vel imperviis »<sup>24</sup>.

3. *Secolarità*. — Che la secolarità sia una nota essenziale di un Istituto secolare (tanto che è essa che distingue — o dovrebbe distinguere — gli Istituti secolari dagli stati canonici di perfezione) è una cosa che proclamano con insistenza i tre documenti della Santa Sede dei quali ci stiamo occupando.

Proclama infatti la secolarità lo stesso nome di « Istituti secolari ». La definizione legislativa dell'art. 1 della *lex peculiaris* stabilisce la secolarità non solo come uno dei tre elementi giuridici sostanziali propri di questi Istituti, ma come elemento determinante e condizionante della modalità con cui devono realizzarsi gli altri due: la vita di consacrazione e l'apostolato. Il preambolo alla « Provida Mater Ecclesia » in un paragrafo fondamentale — del quale non è stato fatto finora forse nessun commento soddisfacente dal punto di vista della teologia della vocazione — parla di perfezione praticata nel mondo, non solo come iniziativa individuale di poche persone, ma attraverso società formate a questo fine. In altri numerosi passi — già citati nel parlare delle forme di consacrazione e di apostolato — sia la « Provida Mater Ecclesia » che il « Primo Feliciter » accennano a manifestazioni concrete che deve avere la secolarità, tanto da concludere che sempre e in tutti gli Istituti secolari deve essere tenuta presente la necessità di far risplendere il carattere proprio e peculiare di questa nuova figura giuridica, cioè « la secolarità, nella quale consiste tutta la loro ragione di essere »<sup>25</sup>.

Bisogna notare che il concetto di secolarità non coincide con quello di laicato, dato che nell'ordinamento canonico delle persone<sup>26</sup> « secolare » si contrappone a « religioso » — non a chierico —, mentre « laico » e « laicale » si contrappongono a « chierico » e a « clericale ». Per questo agli Istituti secolari possono appartenere sia laici che sacerdoti<sup>27</sup> ed esistono anche Istituti secolari per sacerdoti. La secolarità è comune ai laici consacrati a

24. Cfr. « Provida Mater Ecclesia », introduzione; quanto alle proibizioni menzionate, si veda C.I.C. cc. 139, 141, 142 e 592.

25. « Primo Feliciter », n. II.

26. Cfr. C.I.C. c. 107.

27. Cfr. « Provida Mater Ecclesia », art. I.

Dio e a quelli non consacrati, e anche ai sacerdoti secolari, perché tutti questi, indipendentemente dalla loro posizione differente sotto l'aspetto gerarchico, sono *de iure et de facto* nel mondo, cioè in mezzo alla vita normale e ordinaria degli uomini<sup>28</sup>. Al contrario è essenziale per il religioso, per la persona che vive nello stato canonico di perfezione, l'allontanamento dal mondo, il *contemptus saeculi*<sup>29</sup>, tanto che quando questa persona abbandona lo stato religioso, si dice che è stata « secolarizzata »<sup>30</sup> o che è stata « rinviata nel secolo »<sup>31</sup>.

La secolarità deve quindi escludere tutto ciò che nello stato religioso simboleggia o rappresenta in qualche modo l'allontanamento dal mondo, soprattutto l'emissione di voti pubblici e la vita comune canonica<sup>32</sup>. Questo fu stabilito dall'art. 2 della *lex peculiaris*. Per la stessa ragione — e specialmente tenendo presente che tutta la vita e l'apostolato dei membri degli Istituti secolari si deve sviluppare non solo *in saeculo* ma *ex saeculo* — è evidente che dovrebbero essere secolari sia il modo di vestire (cosa che esclude l'uso di abito, di divisa o di distintivo esterno che simboleggi la dedizione), sia l'uso di trattamenti, di titoli e, in generale, di ogni manifestazione sociale impropria della vita secolare, tanto nell'ambito della vita ecclesiastica che in seno alla società civile<sup>33</sup>.

Ma la secolarità è soprattutto condizione giuridica positiva, conseguenza di un fatto teologico anch'esso positivo (una vocazione specifica), giacché i membri degli Istituti secolari devono rimanere e agire nel mondo *ex divina dispositione*<sup>34</sup>. Pertanto la presenza di queste persone consacrate in mezzo al mondo manifesta nello stesso tempo una esigenza vocazionale e un diritto pieno. È una presenza apostolica che, proprio perché possa essere *piena*, richiede anche la *piena* indifferenza giuridica di queste persone rispetto agli altri laici, se si tratta di laici, o agli altri sacerdoti, se si tratta di sacerdoti. Richiede, cioè, *coram Ecclesia*, lo stretto mantenimento — con tutte le conseguenze pratiche che ne derivano — della stessa personalità canonica che avevano prima della consacrazione; *coram Statu*, la stessa qualifica giuridica — con pienezza di diritti e di obblighi — che corrisponde in ogni paese alla

loro condizione di cittadini e alle particolarità del loro stato civile, sia nell'ambito familiare, che in quello professionale, sociale o politico.

Insieme a tutte queste specificazioni di ordine prevalentemente giuridico, la secolarità — questa consacrazione secolare o secolarità consacrata — esige anche una ascetica particolare e una mentalità ben definita, in relazione alla stima di tutte le realtà e attività umane rette, e alla loro valutazione rispetto ai fini di Dio; all'apertura e alla partecipazione di queste persone alla vita e ai problemi del mondo d'oggi e degli uomini con i quali devono vivere comunione di vita, senza altre limitazioni che quelle date da cose illecite o da ciò che può riuscire disdicevole alla loro condizione di anime consacrate<sup>35</sup>.

#### B) Diritto proprio, dipendenza e specie di Istituti.

La figura dell'Istituto secolare — definita dalle tre caratteristiche fondamentali dianzi esposte — può essere riassunta, quindi, in queste parole: gli Istituti secolari sono, o devono essere considerati giuridicamente, come società clericali o laicali, essenzialmente secolari, che non sono religiose né possono essere equiparate a quelle religiose. In quanto società secolari, questi Istituti appartengono alla categoria delle Associazioni secolari o Associazioni di fedeli<sup>36</sup>, ma in questo genere hanno una personalità definita, che ha richiesto un nome e un diritto propri, corrispondenti alle loro caratteristiche e alle necessità specifiche.

L'art. 2 della *lex peculiaris*, nell'indicare le norme mediante le quali questi Istituti si devono reggere, formula dapprima un principio negativo: il diritto proprio delle Religioni (Ordini e Congregazioni) e delle Società di vita comune senza voti non obbliga gli Istituti secolari né questi possono usare di esso. Questo principio è universalissimo e si estende sia al *ius conditum* quanto al *ius condendum*, che sarà loro applicato solamente quando, esaminate le circostanze specifiche di ogni singolo caso, ciò venga prescritto esplicitamente. In nessun modo il diritto religioso fu considerato inizialmente (ricordiamo che ci stiamo riferendo alla figura di Istituto secolare negli anni 1947-48) come diritto suppletivo per gli Istituti secolari<sup>37</sup>.

Sono fonti generali di diritto per gli Istituti secolari le norme comuni

35. Cfr. « Primo Feliciter », n. II.

36. A. DEL PORTILLO, *Los Institutos seculares*, op. cit., pp. 32-38.

37. Cfr. ESCRIVA' DE BALAGUER, *La Constitución...*, op. cit., p. 17; A. DEL PORTILLO, *Los Institutos...*, op. cit., pp. 170-191; S. CANALS, *Los Institutos seculares de perfección y apostolado*, in « Revista Española de Derecho Canónico », 1947, pp. 821-826; *De Institutis Saecularibus doctrina et praxis*, in « Monitor Ecclesiasticus », 1949, pp. 151-163.

28. A. DEL PORTILLO, *Les professions...*, op. cit.; S. CANALS, *Secolarità e professioni negli Istituti secolari*, in « Studi Cattolici », 3 (1957), pp. 27-31.

29. C.I.C. c. 585.

30. C.I.C. cc. 638; 640, par. 1; 641, par. 1; 643.

31. C.I.C. cc. 642, par. 1; 653; 668; 704, par. 2.

32. C.I.C. cc. 487 e ss. e 673 e ss.

33. Cfr. A. DEL PORTILLO, *Constitutio, formae...*, op. cit., p. 230.

34. « Primo Feliciter », proemio.

del Diritto Canonico, sempre che non siano derogate dal diritto speciale proprio. Queste norme obbligano gli Istituti in quanto persone morali collegiali, e obbligano direttamente i membri in quanto persone fisiche, siano essi chierici o laici, secondo la loro condizione.

Tre sono le fonti speciali del diritto proprio degli Istituti secolari:

a) la Costituzione Apostolica « Provida Mater Ecclesia » del 2-II-1947; il Motu proprio « Primo Feliciter » del 12-III-1948 e l'Istruzione « Cum Sanctissimus » del 19-III-1948;

b) le norme emanate dalla S.C. dei Religiosi, alla quale il legislatore ha delegato la missione di interpretare, applicare e completare le norme pontificie su questi Istituti;

c) le Costituzioni o i Regolamenti costituzionali di ogni Istituto, che sono espressione del suo diritto proprio e particolare, e che — sempre rimanendo accuratamente rispettati gli elementi sostanziali della nuova figura dell'Istituto secolare — rendono diversi i singoli Istituti nei modi accidentali di esercitare l'apostolato e di professare i consigli evangelici.

Tenendo conto del fatto che non si applicano ad essi le leggi proprie degli Istituti religiosi, né, quando si tratti di laici, gli obblighi e i diritti dei chierici, né in genere le leggi sulle quali si reggono le Associazioni di fedeli, il diritto proprio degli Istituti secolari doveva rimanere definitivamente configurato per il futuro attraverso lo sviluppo e l'interpretazione che di tali norme della « Provida Mater Ecclesia » avrebbero dato le numerose istituzioni approvate come Istituti secolari a partire dall'anno 1948.

Quanto alla dipendenza di questi Istituti, l'art 4 della *lex peculiaris* stabilisce la competenza su essi della S.C. dei Religiosi, salvi i diritti della S.C. di Propaganda Fide, a norma del can. 279, par. 3 del Codice di Diritto Canonico per ciò che riguarda le società e i Seminari destinati alle Missioni<sup>38</sup>.

Bisogna tuttavia notare che non è obbligatorio, né strettamente necessario, che assumano o dimostrino la forma di Istituto secolare — e pertanto si pongano sotto la dipendenza della S.C. dei Religiosi — tutte le istituzioni di carattere interdiocesano e universale i cui membri cercano la perfezione cristiana: potranno dipendere dalla S.C. del Concilio<sup>39</sup>.

Nei riguardi della creazione e della approvazione degli Istituti secolari, gli artt. 5 e 6 della *lex peculiaris* contengono le norme per gli Istituti di diritto diocesano; mentre l'art. 7 tratta della elevazione alla categoria di Istituti seco-

38. Cfr. « Primo Feliciter », n. V e Istruzione « Cum Sanctissimus », n. 2.

39. Cfr. S. CANALS, *Gli Istituti secolari*, o.c., p. 124.

lari di diritto pontificio. Solamente i Vescovi — non i Vicari Capitolari o Generali — possono erigere gli Istituti, ma solo dopo aver ottenuto il *nihil obstat* della S.C. dei Religiosi, e dopo che la Società che aspira ad essere eretta come Istituto secolare sia stata sottoposta attentamente al necessario periodo di prova<sup>40</sup>, sotto qualcuna delle forme di Associazioni di fedeli, come ad esempio Pia Unione, Sodalizio, Terz'Ordine o Confraternita, a seconda dei casi. Periodo di prova di singolare importanza, perché dovrebbe fornire la certezza che si tratta di associazioni che posseggono — non solo apparentemente, ma sostanzialmente, nell'ordine teologico e in quello ascetico — tutte le caratteristiche richieste per dare vita a un vero Istituto secolare.

Se l'Istituto secolare diventa di diritto pontificio — perché la Santa Sede gli concede il *Decretum laudis* e la corrispondente erezione a Istituto con ordinamento giuridico universale — non si trasforma in Istituto esente dalla giurisdizione dell'Ordinario, con esenzione propriamente detta ma (in modo simile alle Congregazioni e alle Società di vita comune) è sottoposto alla giurisdizione dell'Ordinario, pur senza potestà dominativa. Se si tratta di Istituti clericali, sono esenti quanto al regime e all'economia interna, secondo quanto disposto dal can. 618 del Codice di Diritto Canonico.

Da quanto abbiamo detto, si deduce ormai una prima divisione degli Istituti secolari, secondo l'ampiezza e la natura dell'erezione, tra Istituti secolari di diritto diocesano e Istituti secolari di diritto pontificio, anche se l'Istituto secolare di diritto diocesano — che è già virtualmente universale — può diffondersi in altre diocesi. Insieme a questa divisione, ne esiste un'altra che procede dalla stessa definizione di questi Istituti, in quanto *Societates clericales vel laicales*. L'aggettivo — *clericales vel laicales* — non si riferisce alla natura delle società, che sono sempre persone morali ecclesiastiche, ma a quella dei membri che ne fanno parte. Per determinare il carattere clericale o laicale di ogni Istituto, bisogna comprendere bene il criterio tradizionale contenuto nel can. 488, 4° del Codice di Diritto Canonico: sono quindi clericali gli Istituti nei quali *plerique sodales sacerdotio augentur*. Il termine *plerique*, tuttavia, non deve essere interpretato in senso stretto, ma si deve tener conto delle circostanze e del fine specifico dell'Istituto. *Plerique* non indica necessariamente la maggior parte, ma un numero relativamente alto (seguendo la regola *plerique uni et paucis opponitur*). Sarà quindi clericale l'Istituto quando una parte considerevole dei suoi membri sono chierici, o quando a questi vengano riservati incarichi di governo; sarà

40. Cfr. Istruzione « Cum Sanctissimus », n. 5.

ugualmente clericale se il fine che si propone si riferisce anche al ministero sacerdotale, anche se non tutti i membri arrivino ad essere chierici.

È infine necessario dire che l'incorporazione di un sacerdote diocesano a un Istituto secolare si compie senza mutare né legge divina in virtù della quale il sacerdote deve obbedire al suo Vescovo, né alcuna delle prescrizioni canoniche che regolano la vita giuridica del sacerdote diocesano<sup>41</sup>.

### III. L'EVOLUZIONE DEGLI ISTITUTI SECOLARI

Abbiamo finora esposto gli elementi sostanziali e formali della nuova figura giuridica dell'Istituto secolare, così come rimase — o sembrò rimanere — inizialmente modellata dai tre documenti pontifici più volte citati. Da allora (anni 1947 e 1948) il concetto stesso di Istituto secolare — sia nel suo sviluppo tecnico come nella sua concreta plasmazione pratica — è andato progressivamente evolvendo, fino al concetto attuale *proxime accedens o vere aequipollens* alla figura dell'Istituto religioso<sup>42</sup>.

È questa una evoluzione che cominciò a essere notata appena due o tre anni dopo la promulgazione della « Provida Mater Ecclesia », e che già nel 1950 poteva essere rilevata da una autorizzata pubblicazione di Diritto Canonico<sup>43</sup>, che paragonò l'allora incipiente evoluzione degli Istituti secolari con l'evoluzione delle Congregazioni religiose i cui membri, dopo essere stati tollerati per secoli come *pii laici*, furono alla fine riconosciuti come religiosi *pleno iure*, in coincidenza della piena inclusione canonica delle Congregazioni nello stato religioso.

Bisogna tuttavia notare che nel caso degli Istituti secolari l'evoluzione è stata molto più rapida, dato che solo 17 anni dopo la loro approvazione già si propone concretamente — in vista della prossima revisione del Codice di Diritto Canonico — l'ampliamento dell'attuale titolo XVII del trattato « De religiosis », in modo che in esso trovino posto sia le Società di vita

comune senza voti che gli Istituti secolari<sup>44</sup>. Tenendo specialmente conto del fatto che questa parentela o somiglianza tra Istituti secolari e Società di vita comune (o perfino tra Istituti secolari e Congregazioni religiose) non appare solo come una possibilità *de iure condendo*, ma come una realtà *de facto*: « Se siamo bene informati — scriveva nel 1953 Jean Béyer, S.J. — certi Istituti secolari hanno voti pubblici, e nulla impedisce che altri Istituti abbiano vita comune e una certa divisa, molto simile a quella delle infermiere. È per questo difficile in questi casi fare una netta distinzione fra Società di vita comune e Istituti secolari »<sup>45</sup>. Non è mancato perfino chi, forse con un po' di esagerazione, consiglia, nello studiare la vita degli Istituti secolari « di omettere queste distinzioni canoniche, perché si è data la anomalia di due Società che conducono la stessa vita, e una è stata posta nella prima categoria e l'altra nella seconda... Così le Figlie di Maria, fondate durante la Rivoluzione francese, sono religiose, ma le Terziarie Carmelitane di Nôtre Dame de Vie, che praticano osservanze religiose in numero maggiore, sono state classificate come membri di un Istituto secolare »<sup>46</sup>.

È assai difficile precisare quando e in che modo abbia potuto influire l'evoluzione concettuale dell'Istituto secolare sulla sua realizzazione pratica, o viceversa. Ma è evidente che a configurare l'immagine attuale dell'Istituto secolare hanno contribuito simultaneamente entrambi i fattori, ai quali quindi non possiamo fare a meno di accennare, anche se brevemente.

#### A) Una nuova forma o adattamento dello stato religioso.

Lo stesso titolo della « Provida Mater Ecclesia » (« De statibus canonicis Institutisque saecularibus christianae perfectionis acquirendae ») suggeriva la esistenza di una vera distinzione fra i due stati canonici di perfezione — Religioni e Società di vita comune — e lo stato proprio degli Istituti secolari<sup>47</sup>. La *lex peculiaris* raccoglieva esplicitamente nell'art. 2 questa distinzione, nel mentre il resto dell'articolo evitava con cura di applicare ai nuovi Istituti sia il termine di « specie », « grado » o « tipo » particolare dello stato religioso, sia il diritto comune e una serie di caratteri di questo stato (vita comune canonica, voti pubblici, ecc.), nonostante che venisse affermata con-

41. Cfr. Pio XII, *Allocuzione al Primo Congresso Generale degli stati di perfezione*, 8-XII-1950; A.A.S. 43 (1951), pp. 26-36.

42. *Instituta Saecularia*, in « *Dictionarium Canonicum et Morale* », vol. II, Roma 1964; R. GUTIERREZ, *Institutos Seculares*, in « *Enciclopedia de la cultura española* », Madrid; I.R. SEGARRA, *Secular Institute*, in « *The homiletic and pastoral review* », 5 (1963) pp. 726-732.

43. Cfr. « *Commentarium pro Religiosis* », 1950, pp. 273 e 279.

44. Cfr. R. CARPENTIER, S.J., *Vida y estados de perfección. Qué piensa la Iglesia?* Santander 1961, p. 16.

45. *Gli Istituti secolari*, Louvain 1953, p. 213.

46. M. O'LEARY, *Esta es nuestra hora*, San Sebastián, 1956, pp. 24-25.

47. Vedere la bibliografia citata alla nota 19.

temporaneamente l'esistenza nell'Istituto secolare di una vera pratica della vita di perfezione.

Queste ragioni — e le altre di convenienza apostolica, di ordine teologico, ecc. già segnalate prima nel descrivere la figura iniziale dell'Istituto secolare — fecero pensare che il carattere iniziale e peculiare dei nuovi Istituti — la *saecularitas* — avesse configurato nel diritto ecclesiastico una nuova forma di stato di perfezione, una peculiare forma sociale di consacrazione apostolica nettamente distinta dallo stato religioso, che si chiamò « stato secolare di perfezione », per indicare l'esistenza di una autentica consacrazione secolare o secolarità consacrata.

La secolarità, in effetti, non solo contribuiva in modo primordiale a distinguere e a qualificare la figura giuridica creata dalla « Provida Mater Ecclesia », ma precisava la forma secondo la quale la vita corporativa di questi Istituti e la vita personale di ogni socio dovevano esprimersi e manifestarsi. Così, per esempio, la secolarità doveva contraddistinguere la pratica dei consigli evangelici e delle virtù proprie della vita di perfezione; doveva specificare la forma e una buona parte dei mezzi di apostolato; aveva esigenze precise quanto ai metodi di formazione e alla lotta ascetica; doveva salvaguardare la personalità canonica — di chierico o di laico — dei membri di questi Istituti; poteva e doveva rafforzare le possibilità di penetrazione apostolica nella società civile, ecc.

Questa interpretazione, che era sostenuta soprattutto con particolare vigore dalla prima associazione approvata a norma della « Provida Mater Ecclesia »<sup>48</sup>, sembrava confermata dal Motu proprio « Primo Feliciter » e dall'Istruzione « Cum Sanctissimus » che oltre ad insistere sull'esistenza di una *specialis vocatio* (distinta dalla vocazione religiosa) definivano la secolarità come *ratio essendi* dei nuovi Istituti.

Di fronte a questa maniera di interpretare la personalità giuridica e teologica dei nuovi Istituti, si andò a poco a poco delineando una posizione differente, che vedeva in essi una semplice tappa — anche se importante — dell'evoluzione dello stato religioso di perfezione, una forma nuova — e per

48. Bisogna qui citare in primo luogo un documento di eccezionale importanza, essendo la prima pubblicazione sulla « Provida Mater Ecclesia » e contenente un commento fatto da una delle persone che più influirono sulla elaborazione di questa Cost. Apost.: *La Costituzione Apostolica « Provida Mater Ecclesia » e l'Opus Dei*, del Fondatore di questa Associazione, Mons. Escrivá de Balaguer (Roma 1954). Si possono inoltre aggiungere gli studi citati nella nota 37. Era logico che si avesse tale concordanza: perché sebbene in questa Associazione non venga imposto ai membri nessun criterio determinato in argomenti teologici, giuridici, ecc. opinabili, in questo caso la stessa natura della loro comune vocazione li portava a coincidere in uno stesso criterio di interpretazione del citato documento pontificio.

questo con alcune norme giuridiche peculiari — del manifestarsi della vocazione religiosa<sup>49</sup>. Per i difensori di questo criterio di interpretazione, le due affermazioni fondamentali dei documenti pontifici sugli Istituti secolari sono: questi Istituti costituiscono un vero *status perfectionis* e la consacrazione che richiedono è *quoad substantiam vere religiosa*<sup>50</sup>.

La distinzione fra « stato secolare di perfezione » e « *status canonicus perfectionis, seu status religiosus* » cominciò ad essere considerata semplicemente come mera disquisizione terminologica o « sottigliezza grammaticale »<sup>51</sup>. Quanto alla secolarità, si concedeva ad essa, al massimo, una importanza relativa o meramente funzionale — ampliare le possibili esplicitazioni o manifestazioni dello stato religioso — nel senso di una maggiore ampiezza della norma giuridica positiva determinante e fondamentale, e il profondo contenuto — quanto al significato teologico e alla efficacia apostolica — che altri le davano.

Furono i PP. Creusen, S.J.<sup>52</sup> e Bergh, S.J.<sup>53</sup> i primi a scartare, già nel 1948, la considerazione degli Istituti secolari come specie qualificata nel genere delle Associazioni di fedeli. Dopo aver negato che i membri degli Istituti secolari potessero essere chiamati « laici consacrati », ma piuttosto religiosi, diceva Bergh: « I documenti pontifici del 1947 e 1948, così come la giurisprudenza della Commissione degli Istituti secolari, vogliono che essi siano considerati prima di tutto come *ammessi agli stati canonici di perfezione*, dei quali si tratta — e si tratterà ancor più esplicitamente nel futuro — nella seconda parte del libro II del Codice. Ed è per questo, probabilmente, che si dovrà evitare il termine « laico consacrato », che lo avvicinerrebbe più ai fedeli dei quali si tratta nella terza parte del libro II »<sup>54</sup>.

Negata agli Istituti secolari l'inclusione nel genere delle associazioni di fedeli — come specie singolare con nome e diritto propri — la secolarità doveva perdere per forza, come si è detto, vigore e significato. Al suo posto fu la caratteristica di *status perfectionis* a determinare in modo decisivo il modo di comprendere o spiegare la situazione giuridica degli Istituti secolari. Infat-

49. G. M. BENUCCI, *Gli Istituti secolari nella nuova legislazione canonica*, Roma 1955, p. 9.

50. Cfr. « Primo Feliciter », n. II; Istruzione « Cum Sanctissimus » n. 7.

51. J. BEYER, S.J., *Gli Istituti secolari*, op. cit., p. 297.

52. Cfr. *Adnotationes ad documenta pontificia de Institutis Saecularibus*, in « Periodica de re morali, canonica et liturgica », 1948, pp. 255-271.

53. Cfr. *Les Instituts Séculars*, in « Nouvelle Revue Théologique », 1948, pp. 1052-1062.

54. Op. cit., p. 1057.

ti Lauwers<sup>55</sup>, Toni S.J.<sup>56</sup>, Béyer S.J.<sup>57</sup>, Fogliasso, S.D.B.<sup>58</sup>, Carpentier S.J.<sup>59</sup>; Jombart S.J.<sup>60</sup>, Goyeneche C.M.F.<sup>61</sup>, Gutierrez C.M.F.<sup>62</sup>, Setién<sup>63</sup>, Benucci<sup>64</sup>, Escudero C.M.F.<sup>65</sup>, Alberione S.S.P.<sup>66</sup>, fra i molti altri, svilupparono ampiamente le seguenti affermazioni:

a) L'elemento essenziale e primario degli Istituti secolari è il fatto di costituire uno stato di perfezione cristiana mediante la pratica dei consigli evangelici, che ogni membro si impegna ad osservare con un vincolo pieno e stabile.

b) Lo stato di perfezione, che non è altro che lo stato di vita religiosa canonicamente regolata, è unico, ma è andato ammettendo gradi diversi nel corso della storia; nella misura in cui la legislazione della Chiesa ha rinunciato a esigere — considerandoli secondari e non imprescindibili — determinati requisiti che facevano parte integrante della vita religiosa.

c) Così, con la rinuncia ad esigere — come requisito imprescindibile — i voti solenni, furono ammesse, insieme agli Ordini, le Congregazioni religiose; con la rinuncia ad esigere i voti pubblici, sia solenni che semplici, furono approvate le Società di vita comune; e con la rinuncia ad esigere sia i

55. *Societates sine votis et status canonicus perfectionis*, in « Ephemerides Theologicae Lovanienses », 1952, pp. 59-89 e 215-237.

56. *Los Institutos seculares*, Saragozza 1952, cfr. pp. 56 e ss.

57. *Les Instituts Séculiers*, Lovanio 1954, cfr. pp. 289-296.

58. *De iuridicis relationibus inter status perfectionis et ordinarium loci*, in « Salesianum », 1960, pp. 507-567.

59. *Vida y estados de perfección*, Santander 1961, p. 16.

60. *Un nouvel état de perfection: les Instituts Séculiers*, in « Revue d'ascétique et de mystique », 1948, pp. 269-281; *Fondation d'un Institut Séculier*, in « Revue des communautés Religieuses », 1948, pp. 11-113; *Status perfectionis in mundo ex accomodatione circumstantiis*, in « Miscellanea Comillas », 1951, pp. 151-157; *Un état de perfection au milieu du monde*, in « Revue de Droit Canonique », 1952, pp. 57-77.

61. *Adnotationes ad Const. Ap. « Provida Mater Ecclesia »*, in « Apollinaris », 1947, pp. 15-41; *Constitutio Apostolica de Statibus canonicis Institutisque Saecularibus Christianae perfectionis acquirendae*, « Provida Mater Ecclesia », in « Commentarium pro Religiosis », 1947, pp. 1-17; *Consultationes de Institutorum Saecularium definitione et de eorum differentia a Religionibus*, in « Commentarium pro Religiosis », 1951, pp. 32-39.

62. *Commentarium in Motu proprio « Primo Feliciter » Pii Pp. XII et Instructionem S.C. de Religiosis « Cum Sanctissimus »*, in « Commentarium pro Religiosis », 1949, pp. 259-291; *Doctrina generalis de statu perfectionis et comparatio inter diversos gradus ab Ecclesia iuridice ordinatos*, in « Commentarium pro Religiosis », 1950, pp. 61-126; *Instituta Saecularia ut status recognitus perfectionis*, in « Acta et documenta Congressus Generalis de Statibus perfectionis » Vol. II, Roma 1952, pp. 234-279; *De natura Institutorum Saecularium*, in « Commentarium pro Religiosis », 1953, pp. 72-93; *De natura voti publici et voti privati, status publici et status privati perfectionis*, in « Commentarium pro Religiosis », 1959, pp. 277-329.

63. *Institutos seculares para el clero diocesano*, Vittoria 1957, pp. 24 e ss.

64. *Gli Istituti secolari nella nuova legislazione canonica*, Roma 1955, p. 60.

65. *Gli Istituti secolari*, trad. it., Milano 1957, cfr. p. 71.

66. *Istituti secolari*, in « Vita pastorale », 1958, p. 81.

voti pubblici che la vita comune, sono stati ammessi nello stato religioso anche gli Istituti secolari.

d) Per questo gli Istituti secolari contengono *quoad substantiam* — quanto all'elemento essenziale e primario — lo stato religioso, del quale costituiscono il terzo grado di evoluzione, la forma o specie infima.

e) Anche per questo i membri degli Istituti secolari sono veri religiosi, anche se non si esige da essi — come nemmeno agli Istituti ai quali appartengono — determinate manifestazioni esterne o pubbliche di questo carattere o condizione di religiosi.

f) Anzi il fatto che dagli Istituti secolari collettivamente considerati la *lex peculiaris* non esiga tali requisiti, non vuol dire che questi non possano venir accolti singolarmente, come eccezione, nel diritto particolare (Costituzioni, Regolamenti) di alcuni Istituti.

Definita così la condizione giuridica degli Istituti secolari da numerose pubblicazioni di religiosi la cui mentalità speciale impediva di comprendere il fenomeno « laicale » giuridico ascetico della primitiva figura dell'Istituto secolare, e in base alla teoria tradizionale dello *status perfectionis* (che il diritto ecclesiastico prese dal concetto di *status* del diritto romano), l'equiparazione o l'identificazione di questi Istituti con gli Istituti religiosi diventava completa, non solo quanto alla sostanza teologica e ascetica<sup>67</sup>, ma anche sotto l'aspetto giuridico e normativo. Lo doveva infatti confermare l'applicazione agli Istituti secolari della maggior parte del diritto comune *de religiosis*<sup>68</sup>.

Oggi quindi sono generalmente ammesse, e vengono sviluppate nella copiosa bibliografia moderna sugli Istituti secolari, precisazioni concrete del seguente tenore:

a) il fenomeno sociale che diede origine alla figura dell'Istituto secolare non appare dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, ma ai tempi della Rivoluzione francese e agli inizi del secolo XIX, in associazioni che non esigevano l'abito o la vita comune — date le speciali circostanze po-

67. Alcuni autori, infatti, avevano ammesso che gli Istituti secolari potevano dirsi religiosi, ma solo *quoad substantiam theologicam*: cfr. A. LARRAONA, C.M.F., *Constitutionis Apostolicae pars altera, seu Legis peculiaris Institutorum saecularium exegetica, dogmatica, practica illustratio*, in « De Institutis Saecularibus », vol. I, Roma 1951, p. 62; G. ESCUDERO, C.M.F., *De natura Institutorum Saecularium*, in « Commentarium pro Religiosis », 1953, pp. 72-93; A. GUTIÉRREZ, C.M.F., *Instituta saecularia ut status recognitus perfectionis*, in « Acta et documenta Congressus Generalis de Statibus perfectionis », vol. II, Roma 1952, pp. 234-279; G. M. BENUCCI, op. cit., pp. 56 e ss.

68. Cfr. A. LARRAONA, C.M.F., *Iurisprudentiae pro Institutis Saecularibus hucusque conditae summa lineamenta*, in « Commentarium pro Religiosis », 28 (1949), pp. 308-345.

litiche e sociali — ma che aspiravano ad essere riconosciute come religioni<sup>69</sup>;

b) gli Istituti secolari devono essere definiti come espressione moderna e attuale della vocazione religiosa<sup>70</sup>;

c) saranno tanto più ricchi di contenuto teologico e di efficacia quanto più intimamente si identificheranno con lo stato religioso<sup>71</sup> e quanto più dipenderanno nel loro spirito e nell'ascetica dalla spiritualità degli ordini religiosi<sup>72</sup>;

d) i voti che fanno i membri degli Istituti secolari, anche se non sono, *stricto sensu*, pubblici, lo sono però *lato sensu* e tali devono essere considerati, in quanto sono riconosciuti dalla Chiesa ed hanno effetti giuridici di fronte ad essa<sup>73</sup>;

e) tali voti costituiscono i membri degli Istituti secolari in *statu publico perfectionis*<sup>74</sup>;

f) vi sono professioni e attività secolari che, per quanto oneste, sono proibite ai membri degli Istituti secolari, per esempio, il commercio<sup>75</sup>;

g) è comprensibile — anche se non deve essere una regola generale — che in alcuni Istituti secolari sia prescritto l'abito, una divisa o un vestito speciale<sup>76</sup>;

h) nulla impedisce che esista una vita comune canonica, purché non sia prescritta alcuna forma di clausura<sup>77</sup>;

i) è normale che gli Istituti secolari usino perfino la stessa terminologia degli Istituti religiosi, sia nel designare le persone, che nel resto della nomenclatura<sup>78</sup>;

l) alcuni sostengono — per rendere più facile l'azione apostolica di questi « religiosi senza abito » tra i fedeli — che è necessario, o per lo meno conveniente, che le Costituzioni esigano il segreto; oppure dicono che già la

69. Cfr. J. BEYER, op. cit., p. 35; G.M. BENUCCI, op. cit., pp. 38-39; S. REIDY, O.F.M., *Secular Institutes*, in « Twentieth Century Encyclopedia of Catholicism », New York 1962, p. 124; J. L. DE URRUTIA, S.J., *Evolución de la vida religiosa*, in « Confer », 1963, pp. 77-80.

70. Cfr. G.M. BENUCCI, op. cit., p. 9.

71. Cfr. O'LEARY, op. cit., p. 147.

72. A. GUTIÉRREZ, C.M.F., *Commentarium in Motu proprio « Primo Feliciter » Pii Pp. XII et Instructionem S.C. de Religiosis « Cum Sanctissimus »*, in « Commentarium pro Religiosis », 1949, p. 278.

73. Cfr. A. LARRAONA, C.M.F. *Constitutionis Ap...*, op. cit., p. 167; E. FOGLIASSO, S.D.B., op. cit., p. 525.

74. Cfr. E. REGATILLO, S.J., e M. ZALBA, S.J. *De statibus particularibus tractatus*, Santander 1954, p. 252.

75. Cfr. G. ESCUDERO, C.M.F., *Gli Istituti secolari*, op. cit., pp. 285-286.

76. Cfr. G. REIDY, O.F.M., *The Secular Institutes: Their universal relevance*, in « The Clergy Review », 1951, p. 176, nota 4; O'LEARY, op. cit., p. 168; J. BEYER, S.J. op. cit., p. 213.

77. Cfr. J. BEYER, S.J., op. cit., p. 213.

78. Cfr. G. ESCUDERO, *Gli Istituti secolari*, op. cit., p. 184 e ss.; G. REIDY, O.F.M., *Secular Institutes...*, op. cit., pp. 15, 99 ss.

stessa assenza di abito o di uniforme equivale a creare questo carattere segreto<sup>79</sup>;

k) ci sono infine alcuni che considerano equivoco e confuso lo stesso nome di « Istituto secolare »<sup>80</sup>.

Bisogna anche accennare a una affermazione che supera i limiti del problema concreto dell'Istituto secolare, perché è formulata come questione di principio, secondo la quale « le persone consacrate non sono mai secolari »<sup>81</sup>. Pensiamo che questa affermazione perentoria è teologicamente insostenibile, perché già lo stesso sacramento del battesimo rende tutti i cristiani anime fondamentalmente consacrate<sup>82</sup>. Anche se si vuole far riferimento a quella speciale consacrazione conferita dalla pratica dei consigli evangelici, bisognerà allora distinguere, perché tutto dipenderà dalla vocazione di ognuno: se la vocazione è allo stato religioso — cioè alla consacrazione pubblica, con rottura dei legami familiari, professionali, sociali, ecc. — allora ogni persona consacrata ha smesso di essere secolare; se invece la vocazione rispetta questa piattaforma e questi legami umani — e anzi li fomenta, proprio perché li vuole consacrare attraverso sé stessa — allora quell'uomo o quella donna continuerà ad essere secolare, pur non essendovi nulla di profano nelle loro vite consacrate. A « sacro », infatti, si oppone « profano »: non « secolare ». Altrimenti la *consecratio mundi* si trasformerebbe nella *snaturalizzazione* dell'opera creatrice di Dio.

## B) Giurisprudenza e sviluppo.

Sembra logico pensare che sulla evoluzione della dottrina giuridica sugli Istituti secolari fino al suo attuale inquadramento nello stato religioso, non avranno mancato di influire poderosamente anche realtà e situazioni *de facto*.

La prima, e forse la più significativa, fu l'applicazione agli Istituti secolari, nel 1949, di una buona parte della norme canoniche contenute nella seconda parte del libro II del Codice (« De Religiosis »). L'applicazione dettagliata, fatta in forma ufficiosa mediante pubblicazioni di persone rivestite di autorità in seno alla S.C. dei Religiosi<sup>83</sup> e in forma ufficiale nella pro-

79. Cfr. A. LARRAONA, C.M.F., *Constitutiones Ap...*, op. cit., p. 299; G. ESCUDERO, *Gli Istituti secolari*, op. cit., pp. 80 e ss.; G. ALBERIONE, *Istituti secolari*, in « Vita pastorale », 1958, p. 81.

80. Cfr. J. BEYER, S.J., op. cit., p. 295.

81. J. BEYER, S.J., op. cit., p. 297; cfr. anche la sua collaborazione all'opera collettiva *Etudes sur les Instituts séculiers*, ed. Desclée, Bruges 1963, p. 191.

82. S. TOMMASO, *Summa Theologica*, III q. 66, a. 9.

83. Cfr., soprattutto, A. LARRAONA, C.M.F., *Iurisprudentiae...*, op. cit., A. LORRAONA, C.M.F., e J. B. FUERTES, C.M.F., *Adnotationes in decreta rescripta, formulas S.C. de Religiosis pro Institutis Saecularibus*, in « Commentarium pro Religiosis », 1949, pp. 292-307; A. GUTIÉRREZ, C.M.F., *Commentarium in Motu proprio*, op. cit.

gressiva giurisprudenza della stessa S.C. dei Religiosi, si proponeva di completare le norme di carattere generale contenute nella *lex peculiaris* di questi Istituti. Non si trattò di una applicazione integrale e globale di tutta la citata legislazione canonica, ma, pur essendosi sforzati di procedere *congrua congruis referendo*, si giunse di fatto a una reale equiparazione di questi Istituti agli Istituti secolari.

È strano che, contro quanto ordinato dalla *C.A. Provida Mater Ecclesia* (Art. II), che proibiva che si applicasse ai nuovi Istituti secolari la legislazione propria dei religiosi se non eccezionalmente, sia stata poi fatta questa applicazione, che aveva come conseguenza una equiparazione tra Istituti secolari e religiosi. La spiegazione di ciò si trova, senza dubbio, nella stessa costituzione « *Provida Mater* » che conferiva alla S.C. dei Religiosi la facoltà di interpretare autenticamente e di applicare le norme di questo documento pontificio.

Usando di tale facoltà nel modo che ritenne più opportuno, la S.C. dei Religiosi applicò agli Istituti secolari una serie di norme non secolari, ma religiose. Se si tiene conto del fatto che erano stati approvati appena due Istituti secolari<sup>84</sup> prima di concretarsi questa equiparazione, si comprende bene l'influenza che questo fatto doveva avere sul carattere e la fisionomia di tutti gli altri Istituti approvati posteriormente, che furono quelli che veramente andarono « incarnando » e delimitando poco a poco la figura dell'Istituto secolare, così come si presenta oggi.

Anche questo fatto concreto — la comparsa in numero sempre crescente di Istituti secolari *ad instar religiosorum* — pensiamo che abbia dovuto condizionare abbastanza, per il suo valore esemplificativo, le interpretazioni dottrinali alle quali ci siamo riferiti. Senza pretendere in modo alcuno di fare una enumerazione completa — che sarebbe difficile, oltre tutto, dato il naturale riserbo delle possibili fonti di informazione — bisognerà segnalare, a titolo di esempio, l'esistenza di Istituti secolari i cui membri:

a) emettono voti pubblici (come « *Notre-Dame du Travail* »), o semi-pubblici, professati in forma pubblica e solenne (« *Hijas de la Natividad de Maria* », « *Istituto Santa Maria Annunziata* », « *Operarias Parroquiales* », ecc.) ;

84. Queste associazioni erano l'Opus Dei e le « *Filiae Reginae Apostolorum* ». È opportuno notare che, mentre l'Opus Dei, come abbiamo detto, fu approvato 22 giorni dopo la promulgazione della « *Provida Mater Ecclesia* », l'approvazione dell'Istituto « *Filiae Reginae Apostolorum* », — che fra l'altro esige il segreto ai suoi membri — si ebbe vari mesi dopo, e non come Istituto di diritto pontificio, ma solo di diritto diocesano.

b) fanno vita comune canonica, come le « *Ancillae Ecclesiae* » o l'Istituto Carmelitano di « *Notre-Dame-de-Vie* », ecc.;

c) portano abito, oppure una speciale uniforme, sempre o in determinate occasioni (« *Hermanas Marianas* », « *Hermanas de la Sagrada Familia* », « *Operarias Parroquiales* », « *Famiglia Beato Angelico* », le « *Missionaries of Kingship of Our Lord Jesus Christ* », « *Hijas de la Natividad de Maria* », « *Obra del Espiritu Santo* », ecc.);

d) usano senza alterazioni gli schemi formativi (« *postulantato* », « *noviziato* », « *professione* »), o terminologici (« *religiosi* », o « *religiose* », « *Sorella* », « *Reverenda Madre* », ecc.) propri dei religiosi: così le « *Fieles Siervas de Jesús* », le « *Misioneras de los Enfermos* », l'« *Opera del Divino Amore* », la « *Sociedad del Corazón de Jesús* », la « *Compagnia della Sacra Famiglia* », la « *Compagnia di San Paolo* », « *Le Petit Group Dominicain de Jésus Crucifié* », l'Istituto Carmelitano di « *Notre-Dame-de Vie* », l'« *Institut Séculier Dominicain d'Orléans* », gli « *Apostoles del Sagrado Corazón* », l'« *Institut séculier Dominicain du Saint Nom de Jésus* », le « *Missionaires de Notre-Dame du Mont Carmel* » e molti altri;

e) sono obbligati al segreto, come le « *Filiae Reginae Apostolorum* », fondate da Elena Persico (di diritto pontificio), l'Istituto di « *Notre-Dame du Travail* » (di diritto pontificio), le « *Missionarie della Regalità di N.S. Gesù Cristo* » fondate da Armida Barelli e dal Padre Gemelli (di diritto pontificio), « *Les Equipières Sociales* », i « *Milites Christi* », fondati dal deputato italiano signor Lazzati, e probabilmente altri Istituti secolari di diritto diocesano, di difficile conoscenza, perché a volte il segreto è imposto perfino nei riguardi della esistenza stessa della Associazione<sup>85</sup>.

Bisogna inoltre notare che nella maggior parte degli Istituti secolari non si vive la *secolarità*, dato che si dedicano esclusivamente ad apostolati che richiedono l'abbandono della posizione che i soci occupavano nel mondo, invece di cercare la santificazione mediante l'esercizio della professione: infatti si consacrano a fare missioni popolari, alla adorazione del Santissimo Sacramento, ecc.

Si potrebbero ancora specificare molte altre norme costituzionali dello stesso tenore, ma quanto detto sembra sufficiente a comprendere come abbiano contribuito queste circostanze *de facto* — che corrispondono ad altrettante decisioni della giurisprudenza — al progressivo sviluppo e all'evoluzione

85. Un caso tipico può essere considerato quello delle due società fondate dal gesuita P. de Clorivière durante la Rivoluzione francese, una delle quali ottenne più tardi il riconoscimento come Istituto secolare: entrambe avevano come norma costituzionale il segreto. Si potrebbe citare altri esempi di società simili a queste, fondate da gesuiti o da altri religiosi seguendo un particolare modo di agire che li porta a costituire società segrete per allargare i loro apostolati propri.

della dottrina giuridica sugli Istituti secolari, fino a delineare la loro definitiva fisionomia di Istituto *proxime accedens* (in alcuni casi) o totalmente equiparato (la maggioranza delle volte) alla figura giuridica dell'Istituto religioso.

#### IV. DATI COMPLEMENTARI

L'annuario pontificio del 1964 elenca l'esistenza di cinque Istituti secolari maschili<sup>86</sup> e di undici Istituti secolari femminili<sup>87</sup>, cioè un totale di sedici Istituti secolari di diritto pontificio. Quanto agli Istituti secolari di diritto diocesano, è impossibile indicarne il numero, dato che non è stata pubblicata recentemente nessuna statistica.

L'ultima statistica nota<sup>88</sup> segnalava l'esistenza, alla fine del 1957, di 37 Istituti secolari di diritto diocesano, ma è da supporre che questo numero sia cresciuto molto negli ultimi sette anni, perché già in quell'epoca — dicembre 1957 — il numero di domande avanzate alla S.C. dei Religiosi da parte di Associazioni che aspiravano ad essere riconosciute come Istituti secolari, ascendeva a 197.

Per quanto si riferisce al luogo di origine degli Istituti secolari approvati dal 1947 al 1957, la stessa statistica citata dava i seguenti dati: Italia 21; Spagna 7; Francia 7; Germania 2; Colombia 2; Svizzera 2; Austria 2; Belgio 2, Canada 1; Inghilterra 1; Jugoslavia 1; Messico 1; Uruguay 1.

C'è da pensare che con il tempo sia il numero che l'estensione geografica degli Istituti secolari raggiungeranno uno sviluppo ancora maggiore, poiché questa nuova forma di stato religioso offre, come si dice spesso<sup>89</sup>, la possibilità di seguire la vocazione religiosa a molte persone che altrimenti — per ragioni familiari, di salute, ecc. — si vedrebbero preclusa l'ammissione in un Ordine, in una Congregazione o in una Società di vita comune.

D'altra parte, non sembra che per lo sviluppo quantitativo di questi Istituti né per l'aumento numerico dei loro membri possa costituire un ostacolo il processo di evoluzione giuridico e teologico al quale si è accennato. Bisogna tener conto del fatto che la stragrande maggioranza degli Istituti secolari esistenti avanzarono la richiesta di approvazione quando già era

86. Cfr. pp. 870-871.

87. Cfr. p. 1403.

88. Cfr. A. DEL PORTILLO, *Lo stato attuale degli Istituti secolari*, in « Studi Cattolici », I (1958), pp. 4-14.

89. Anche nei libri e nei foglietti informativi pubblicati da alcuni Istituti secolari viene ripresa la stessa idea: cfr. per esempio quelli editi dall'Istituto secolare « Maria Santissima Annunziata » in occasione della « Esposizione della Chiesa » svoltasi nel 1962.

iniziata — dal 1949 — o quando già era stata raggiunta la completa equiparazione giuridica dell'Istituto secolare alle altre forme dello stato religioso; e quindi a questa realtà giuridica e teologica adattarono la lettera e lo spirito dei rispettivi regolamenti costituzionali. Oppure si tratta di Istituti segreti che, proprio per questa caratteristica, non risentono nell'apostolato le conseguenze pratiche della assimilazione agli Istituti religiosi.

*Situazione attuale dell'Opus Dei.* — Crediamo necessario terminare questo studio ricordando che, come è noto, il fondatore dell'Opus Dei, Mons. Escrivá de Balaguer, vedendo come stava cambiando il concetto primitivo di Istituto secolare, avanzò fin dal 1948 rispettose proteste alle S.C. Romane, per difendere in tutta la sua integrità questa figura giuridica.

Come abbiamo detto, l'unica associazione alla quale fu concesso il *Decretum Laudis* prima che si iniziasse la citata equiparazione fra Istituto secolare e religioso, fu l'Opus Dei. Si può anzi affermare che la legislazione della *Provida Mater Ecclesia* è stata applicata in tutta la sua estensione e integrità, senza aggiungere norme prese dal diritto dei religiosi, solamente all'Opus Dei.

L'Opus Dei costituisce una Associazione di fedeli a struttura ed estensione universale<sup>90</sup> i cui membri — normali laici e sacerdoti secolari — si dedicano per vocazione specifica all'apostolato secolare e alla ricerca della perfezione cristiana nel proprio stato, ognuno mediante la sua professione o mestiere. Questa secolarità manifesta — nel suo triplice aspetto teologico o ascetico, giuridico e apostolico — la caratteristica principale dello spirito e dell'organizzazione dell'Opus Dei. Sono questi i tratti principali che definiscono l'Associazione dai suoi inizi, e quelli che ha precisato ripetutamente il suo Fondatore; lo scritto al quale già abbiamo fatto cenno diceva: « L'Opus Dei raccoglie nel suo seno uomini e donne di tutte le categorie, celibi e coniugati, che, restando nel mondo, o meglio, che appartenendo al mondo — sono infatti comuni secolari — aspirano, per vocazione divina, alla perfezione evangelica e a portare la luce di Cristo agli altri uomini del proprio ambiente, mediante la santificazione del lavoro ordinario ». E aggiungeva poco dopo: « Chi non sappia superare le forme classiche della vita di perfezione, non intenderà la struttura dell'Opera. Per fare un esempio: i soci dell'Opus Dei non sono dei religiosi che, pieni di un santo zelo, esercitano la professio-

90. L'Opus Dei non è pertanto una comune associazione di fedeli e non può essere paragonato ai cosiddetti « movimenti d'apostolato ». Si distingue da queste altre associazioni di fedeli per la peculiare dedizione a Dio della maggior parte dei membri, per il vincolo mutuo e pieno che unisce i membri dell'associazione, per la continua formazione ascetica che i membri ricevono, ecc.

ne di avvocato, di medico, di ingegnere, ecc., ma sono semplicemente avvocati, medici, ingegneri ecc. pieni di entusiasmo professionale e con le loro caratteristiche mentalità, per i quali la stessa professione e naturalmente la loro vita intera, acquista un pieno senso ed una più completa significazione quando la si dirige totalmente a Dio e alla salvezza delle anime »<sup>91</sup>.

Di fronte alla evoluzione giuridica e sociale che si è prodotta intorno agli Istituti secolari, l'Opus Dei è rimasto fermo nelle caratteristiche del suo spirito e della sua ascetica. « Gli altri Istituti secolari — scriveva recentemente un autore spagnolo <sup>92</sup> — hanno virato verso il concetto di Istituto religioso, mentre l'Opus Dei segue la linea retta della secolarità, caratteristica essenziale e fondamentale del suo spirito ».

Quindi l'Opus Dei non può essere considerato, perché *de facto* non lo è, Istituto secolare; nella realtà nessuno più lo considera tale <sup>93</sup>.

È questa una realtà da tenere attentamente presente nel giudicare i testi legali e i fatti che si riferiscono agli Istituti secolari; abbiamo cercato di farlo nel corso di questo studio. Perché l'esistenza di questa Associazione fondata nel 1928 con personalità così definita, non poteva mancare di influire decisamente nel processo di preparazione della *Provida Mater Ecclesia* <sup>94</sup>, e anche nella interpretazione che, immediatamente dopo la promulgazione, ebbe questa Costituzione Apostolica <sup>95</sup>. E per le stesse ragioni, nel completare normativamente e nel delimitare negli anni seguenti la figura dell'Istituto secolare, si è dovuto considerare anche con prudente preferenza — a causa del loro numero elevato — le caratteristiche *ad instar religiosorum* delle centinaia di associazioni che sono state già approvate o che desiderano essere approvate come Istituti secolari, e dai quali l'Opus Dei si distingue nettamente perché, fra l'altro — a parte la fondamentale caratteristica della secolarità — non è una associazione segreta e i suoi membri non vivono *ad instar religiosorum*, in modo simile ai religiosi. Possiamo veramente dire che, nel corso di questi anni, si è assistito a un processo di differenziazione che ha contribuito a rendere ancora più evidente la fisionomia particolare dell'Opus Dei e la sua posizione nella vita della Chiesa.

JULIAN HERRANZ

91. J. ESCRIVA' DE BALAGUER, op. cit., pp. 18-20

92. V. M. ENCINAS, *Una asociación llamada Opus Dei*, in « Colligite », (Leon) vol. X del 1964, p. 67.

93. Cfr. R. GUTIERREZ, *Opus Dei*, in « Enciclopedia de la Cultura Española », Madrid; A. DE FUENMAYOR, *Opus Dei*, in « Diccionario de la Historia Eclesiástica de España », Madrid; I. GRAMUNT, *Opus Dei*, in « The New Catholic Encyclopedia », New York; V.M. ENCINAS, *Una asociación...*, op. cit., pp. 61-68.

94. V. paragrafo I di questo studio.

95. V. nota 48.